CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per il corrente a.s. la valutazione periodica e finale è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:
per la scuola primaria: d.lgs. n. 62/2017 e O.M. 172/2020
per la scuola secondaria di I grado: d.lgs. 62/2017 (Nota 1865/2017)

Si precisa che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione è espressa mediante giudizi descrittivi per ciascuna disciplina, compresa l'educazione civica, che corrispondono a livelli di apprendimento

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del d.lgs. 62/2017 e dell'OM. n. 172/2020, gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di I grado:

- anche in presenza **di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;**
- i docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, **con decisione assunta all'unanimità, possono** non ammettere gli alunni alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**

La certificazione delle competenze, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado d'istruzione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione è espressa con voto in decimi, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza. La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico.

L'ammissione è "**disposta in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in**

una o più discipline". Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA PRIMARIA)

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'UNANIMITA', possono non ammettere gli alunni alla classe successiva <u>solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.</u>

<u>Tali casi gravi ed eccezionali sono quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:</u>

1. Gravi difficoltà dell'alunno collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza e assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche al raggiungimento dei livelli di apprendimento

2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza esiti apprezzabili, in assenza di deficit cognitivi, in assenza di disfunzionamento affettivo e relazionale

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento

4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

N**el caso in cui risultino contemporaneamente presenti le succitate condizioni e l'équipe pedagogica risulti unanime nella deliberazione della non ammissione dell'alunno alla classe successiva, essa accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione alla classe successiva o al primo anno della scuola secondaria di I grado**

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (ANCHE ESAME) SCUOLA SECONDARIA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, del dlgs 62/2017.

1. Il numero e la gravità delle insufficienze e, in particolare, le carenze riferite alle competenze di base nei vari ambiti disciplinari, sono tali da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.

2. I percorsi didattici personalizzati organizzati per migliorare gli apprendimenti e gli eventuali interventi di recupero adottati non si sono rivelati produttivi e pertanto non si è verificata una progressione rispetto ai livelli di partenza.

3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento

4. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico venturo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito

5. Alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua e necessità di consolidamento della lingua strumentale all'apprendimento prima del passaggio di ciclo

N**el caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità' dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.**

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DEI 3/$ DEL MONTE ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Considerato che nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'art. 11, c. 1 del D.Lges. 59/2004 e successive modificazioni. Le deroghe

sono deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
Il limite minimo di frequenza per l'ammissione alla classe successiva è fissato al 75% del monte ore annuale personalizzato (D.Lgs. n. 59/2004 art.10 c. 1 e art. 11 c. 1), ossia di un monte ore che tenga conto di eventuali deroghe concesse dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e di idonea documentazione.

Il numero limite delle ore di assenza consentite è pari 297 ore su 891 nel prolungato e n. 247,5 su 742,5 nel tempo normale, salvo che l'anno non rientri nelle situazioni di deroga autorizzate.

Sono da ritenersi motivate - e dunque valide ai fini della DEROGA al monte ore di assenza di cui sopra - le assenze effettuate per:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- visite specialistiche e day hospital
- malattie croniche e non, adeguatamente certificate
- situazione di grave disagio familiare o personale, debitamente documentata
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare
- terapie e/o cure documentate
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da associazioni sportive iscritte ad una delle federazioni riconosciute dal CONI
- viaggi per ricongiungimenti familiari per nuclei di famiglie immigrate di cittadinanza non italiana, rientro nel paese d'origine per motivi legali o trasferimento della famiglia
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (L. 516/1998, L. 101/1989)
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;

- gravi difficoltà emotivo-relazionali che richiedono continuità di percorso con il gruppo classe di appartenenza

LE DEROGHE POTRANNO AVER VALORE SOLTANTO LADDOVE IL NUMERO DELLE ASSENZE NON PREGIUDICHI LA POSSIBILITA' DI PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE da parte del Consiglio di Classe

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate e documentate.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA di LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

La sottocommissione formulerà la proposta di lode se sussistono tutte le seguenti condizioni

- Voto di ammissione non inferiore a nove
- Media dei voti di profitto finali di ciascuno dei tre anni rispondente a una maturazione educativo didattica in progressione
- Voto d'esame dieci/dieci
- Comportamento nel triennio corretto e responsabile
- Atteggiamento costruttivo e positivo all'interno della classe